

CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE  
DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

COMUNE DI GUIGLIA – PROVINCIA DI MODENA

**STATUTO**



Publicato sul B.U.R. – Parte seconda – n. 194 del 19 novembre 2009

## SOMMARIO

### **TITOLO I: FONTI NORMATIVE E FINALITA'**

- Art. 1 Sede, Denominazione e Logo del Parco
- Art. 2 Scopo del Consorzio
- Art. 3 Statuto e Regolamenti
- Art. 4 Quote di partecipazione
- Art. 5 Patrimonio
- Art. 6 Doveri di informazione
- Art. 7 Informazione alla comunità locale
- Art. 8 Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 9 Albo pretorio

### **TITOLO II: ORGANI CONSORTILI**

#### *CAPO I: ORGANI CONSORTILI*

- Art. 10 Organi decisionali
- Art. 11 Organi consultivi
- Art. 12 Disposizioni comuni

#### *CAPO II: IL CONSIGLIO*

- Art. 13 Composizione, nomina, durata, incompatibilità
- Art. 14 Competenze del Consiglio
- Art. 15 Insediamento del Consiglio
- Art. 16 Convocazione
- Art. 17 Deliberazioni del Consiglio

#### *CAPO III: IL COMITATO ESECUTIVO*

- Art. 18 Nomina e incompatibilità
- Art. 19 Durata, prorogatio, decadenza, surroga, e revoca.
- Art. 20 Attribuzioni
- Art. 21 Adunanze
- Art. 22 Scioglimento, decadenza e sostituzioni

#### *CAPO IV: IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO*

- Art. 23 Nomina e revoca
- Art. 24 Competenze

#### *CAPO V: ORGANI CONSULTIVI*

- Art. 25 La consulta del Parco
- Art. 26 Il Comitato Tecnico scientifico
- Art. 27 Organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale

### **TITOLO III: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO**

#### *CAPO I : PRINCIPI GENERALI*

- Art. 28 Principi generali
- Art. 29 Responsabili dei servizi e incarichi di alta specializzazione
- Art. 30 Rapporti tra organi politici e dirigenti

#### *CAPO II: IL DIRETTORE*

- Art. 31 Direttore
- Art. 32 Attribuzioni e competenze

#### *CAPO III: IL SEGRETARIO*

- Art. 33 Il Segretario del Consorzio

### **TITOLO IV: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

*CAPO I: PRINCIPI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE*

Art. 34 Principi generali

Art. 35 Strumenti di programmazione

*CAPO II: NORME FINANZIARIE*

Art. 36 Entrate del Consorzio

Art. 37 Gestione finanziaria

Art. 38 Investimenti e contratti

*CAPO III: CONTROLLI*

Art. 39 Controllo di gestione

Art. 40 Controllo contabile

**TITOLO IV: NORME FINALI**

Art. 41 Istanze, petizioni e proposte

Art. 42 Approvazione dei regolamenti

Art. 43 Norme di rinvio

Art. 44 Entrata in vigore

## TITOLO I: FONTI NORMATIVE E FINALITA'

### **Art. 1 Sede, Denominazione e Logo del Parco**

In attuazione della Legge Regionale istitutiva n. 11/88, è costituito il consorzio obbligatorio per la gestione del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, con sede in Comune di Guiglia.

Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco nel rispetto dei principi della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i portatori di interessi operanti nell'area del Parco tra cui, in particolare, le organizzazioni professionali agricole.

Il Consorzio può avere sedi operative all'interno e all'esterno del territorio di competenza, nonché per la sua attività amministrativa può utilizzare le sedi degli enti consorziati.

Il Consorzio negli atti si identifica con la dizione "Consorzio del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina" oltre che attraverso il "Logo del Parco" allegato al presente Statuto.

L'uso del logo del Parco è disciplinato da apposito regolamento.

### **Art. 2 Scopo del Consorzio**

Il Consorzio è costituito per la gestione del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina perseguendo le finalità della Legge regionale 6/05 e gli obiettivi più specifici determinati dagli strumenti di pianificazione e programmazione del parco stesso.

Il Consorzio garantisce la corretta gestione del parco in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.

Il Consorzio può gestire direttamente centri visita o altre strutture funzionali alle attività del Parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata. Può assumere la gestione, per le finalità e gli obiettivi gestionali di cui alla legge regionale istitutiva, anche di territori esterni al Parco qualora venga indicato dagli Enti competenti.

### **Art. 3 Statuto e Regolamenti**

Il Consorzio è dotato di uno Statuto adottato nei modi previsti dalla legge. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio, ai sensi delle disposizioni contenute dalla legge sulle autonomie locali.

Lo statuto è approvato dal Consiglio di ciascun ente consorziato ed è successivamente recepito dal Consiglio del Consorzio.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

Il Consorzio emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto oltre che nelle materie di propria competenza.

#### **Art. 4 Quote di partecipazione**

Le quote di partecipazione dei singoli Enti al Consorzio sono così determinate:

- Provincia di Modena:	27,0%
- Comunità Montana dell'Appennino Modena Est	8,0%
- Comune di Castelvetro di Modena	2,5%
- Comune di Guiglia	26,5%
- Comune di Marano sul Panaro	12,0%
- Comune di Savignano sul Panaro	6,0%
- Comune di Vignola	11,0%
- Comune di Zocca	7,0%

Gli enti consorziati partecipano alle spese di gestione ordinaria del Consorzio mediante il conferimento di una quota annuale deliberata dal Consiglio del Consorzio, in proporzione alle quote di partecipazione. A tal fine ciascun ente consorziato è tenuto ad iscrivere nel proprio bilancio le somme dovute.

#### **Art. 5 Patrimonio**

Il Patrimonio consortile è costituito:

- dai beni immobili e mobili di proprietà;
- dai beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

#### **Art. 6 Doveri di informazione**

Il Consorzio trasmette agli Enti consorziati, prima dell'esame in Consiglio, avviso di deposito relativo alle proposte inerenti il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo, al Piano territoriale, al Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, al Regolamento del Parco, alla dotazione organica e alle proposte di modifica a detti atti oltre che alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ciascun ente può far pervenire osservazioni entro 15 gg. dalla data di ricevimento.

Gli organi del Consorzio promuoveranno altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo; in particolare, nei tempi previsti dal comma 1, trasmetteranno ogni atto e provvedimento che comporti maggiori oneri a carico degli enti consorziati.

#### **Art. 7 Informazione alla comunità locale**

Il Consorzio assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.

#### **Art. 8 Accesso, partecipazione e azione popolare**

L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dall'art. 41 del presente Statuto.

#### **Art. 9 Albo pretorio**

Per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti secondo quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il Consorzio si avvale dell'Albo Pretorio del Comune di Guiglia.

### **TITOLO II: ORGANI CONSORTILI**

#### **CAPO I: ORGANI CONSORTILI**

#### **Art. 10 Organi decisionali**

Sono organi decisionali del Consorzio:

- a) il Consiglio;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) l'Organo di revisione.

#### **Art. 11 Organi consultivi**

Sono organi consultivi del Consorzio:

- a) la Consulta;
- b) il Comitato tecnico- scientifico;

c) l'Organo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale.

## **Art. 12 Disposizioni comuni**

L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato con lettera raccomandata a. r. , ovvero a mezzo fax, telegramma o per via telematica, almeno cinque giorni antecedenti la seduta.

In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

## *CAPO II: IL CONSIGLIO*

### **Art. 13 Composizione, nomina, durata, incompatibilità**

Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone del Sindaco o del Presidente o loro delegati.

I componenti del consiglio durano in carica per un periodo corrispondente al mandato dell'Ente di provenienza e cessano dalla carica nel momento della proclamazione del nuovo Sindaco o del nuovo Presidente, a seguito della convalida degli eletti. Il rappresentante della Comunità Montana dura in carica fino all'insediamento del successore.

Si applicano ai Consiglieri del Consorzio le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", della legge sulle autonomie locali, in quanto compatibili.

Il consiglio decade con il rinnovo della maggior parte dei rappresentanti degli enti consorziati prescindendo dalla percentuale di quote rappresentate.

In caso di gestione commissariale, il commissario può confermare nell'assemblea del Consiglio il rappresentante dell'amministrazione interessata, il quale resterà in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco o del nuovo Presidente.

### **Art. 14 Competenze del Consiglio**

Il Consiglio è l'organo di rappresentanza degli Enti consorziati, determina l'indirizzo politico del Consorzio, attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo sull'attività degli altri organi dell'Ente.

Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione degli investimenti, le modalità di gestione dei

servizi e dei rapporti interistituzionali nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge per i consigli degli enti locali.

Spettano, in particolare, al Consiglio:

- a) la variazione di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato;
- b) l'approvazione del documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
- c) l'approvazione dello schema di Regolamento del Parco;
- d) l'approvazione dell'accordo agro-ambientale di cui all'art. 33, comma 6, della L.R. 6 del 2005;
- e) l'approvazione del rapporto da trasmettere alla Regione al fine della predisposizione del Programma regionale di cui all'art. 12 della L.R. 6 del 2005;
- f) l'approvazione dei progetti di intervento particolareggiato;
- g) l'approvazione del Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco e relativi programmi annuali di attuazione;
- h) la nomina dei componenti del Comitato esecutivo;
- i) la nomina dell'Organo di revisione, ove non deliberi di avvalersi dell'Organo di revisione dell'Ente in cui ha sede il Consorzio;
- j) la nomina della Consulta del Parco;
- k) la nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico e dell'organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale ove istituito;
- l) la determina delle indennità di carica dei membri degli organi del Consorzio.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dal Comitato esecutivo e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro i termini previsti dalla legge.

#### **Art. 15 Insediamento del Consiglio**

La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal rappresentante dell'ente consorziato che detiene il maggior numero di quote consortili entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto rinnovo della maggior parte dei Consigli degli enti consorziati, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive sono convocate e presiedute dal rappresentante dell'ente consorziato che detiene il maggior numero di quote consortili, in caso di parità di quote vi provvede il consigliere più anziano.

Nella prima seduta il Consiglio provvede:

- a) alla verifica delle condizioni di compatibilità dei rappresentanti degli enti consorziati con la carica ricoperta;
- b) all'elezione del Presidente del Consorzio;
- c) alla nomina dei componenti del Comitato esecutivo.

#### **Art. 16 Convocazione**

Il Presidente convoca il Consiglio:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di tanti componenti che rappresentino 1/5 delle quote sociali;
- c) di tre componenti del Comitato Esecutivo;
- d) su richiesta dell'Organo di revisione contabile quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.

La riunione del Consiglio deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta scritta, la cui data è accertata unicamente dal registro di protocollo del Consorzio.

L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.

#### **Art. 17 Deliberazioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione è necessaria la presenza di un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti le cui quote raggiungano almeno il 51%.

Sono salve eventuali maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Alle deliberazioni del Consiglio si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, in quanto compatibili, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.

Il verbale di ciascuna adunanza è redatto dal Segretario, che partecipa alle sedute senza diritto di voto e sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dall'estensore.

Gli atti di cui all'art. 5, comma 1 debbono essere comunicati, a fini informativi, agli Enti consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Qualora il Consiglio non provveda all'elezione ed alla nomina degli organi del Consorzio di cui all'art. 12, comma 3, entro 90 giorni il Presidente del Consorzio, ove già nominato, o il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, inoltra, apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 L.R. 6/2005.

### *CAPO III: Il COMITATO ESECUTIVO*

#### **Art. 18 Nomina e incompatibilità**

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, nonché da altri quattro componenti, eletti dal Consiglio, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, rappresentanti almeno i due terzi delle quote consortili.

I componenti del Comitato Esecutivo, escluso il Presidente, devono essere esterni al Consiglio e non ricoprire la carica di amministratore o funzionario in alcuno degli Enti consorziati e sono selezionati tra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e possiedano competenze tecniche ed amministrative nei settori specifici di attività del Consorzio.

I componenti del Comitato Esecutivo non possono prendere parte a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti ed affini fino al quarto grado.

#### **Art. 19 Durata, prorogatio, decadenza, surroga, e revoca.**

Il Comitato Esecutivo resta in carica per lo stesso tempo del Consiglio. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente, il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla sua sostituzione.

Il Comitato esecutivo decade in caso di dimissioni o revoca della maggioranza dei suoi componenti.

Il componente che per qualsiasi causa cessa dall'incarico nel corso del proprio mandato viene sostituito contestualmente dal Consiglio. In tal caso, il sostituto resta in carica per il periodo di tempo restante alla scadenza del mandato del membro sostituito.

I singoli componenti del Comitato possono essere revocati, su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio. La proposta di revoca deve essere approvata dalla stessa maggioranza prevista per l'elezione dell'organo.

#### **Art. 20 Attribuzioni**

Il Comitato esecutivo è organo esecutivo degli indirizzi determinati dal Consiglio; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi comprese la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi, ove previsto, e l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

In particolare, il Comitato esecutivo provvede:

- a) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali;
- b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio formulando le proposte di atti consiliari in materia di bilancio, programmazione e pianificazioni;
- c) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio;
- d) ad adottare il regolamento d'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e dalle norme introdotte dall'ordinamento locale.

#### **Art. 21 Adunanze**

Il Comitato esecutivo è convocato con atto informale del Presidente.

Il Comitato esecutivo delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Le sedute del Comitato esecutivo non sono pubbliche. Ad esse può essere invitato a partecipare il Direttore, senza diritto di voto.

#### **Art. 22 Scioglimento, decadenza e sostituzioni**

Nei casi in cui il Comitato esecutivo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del

Consorzio, il Consiglio, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede, nella stessa seduta, alla ricostituzione del medesimo.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo decadono dalla propria carica per effetto della deliberazione adottata dal Consiglio.

#### *CAPO IV: IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO*

##### **Art. 23 Nomina e revoca**

Il Presidente del Consorzio viene eletto dal Consiglio tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri, che rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista si procede a tre distinte votazioni, da tenersi in sedute diverse, entro il termine di novanta giorni dalla prima votazione, scaduto tale termine si provvede ai sensi dell'art. 17, u.c. dello Statuto del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio dura in carica fino alla sua sostituzione.

Il Presidente può essere revocato con le stesse modalità e alle medesime condizioni previste per la revoca dei componenti il Comitato esecutivo.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso del Presidente, il Consiglio consortile si riunisce entro 30 giorni ed elegge un Presidente secondo quanto disposto dal presente articolo.

Il Presidente può nominare un Vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, scegliendoli fra i membri del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, o in caso di vacanza della carica di Presidente per qualsiasi motivo, i componenti del Comitato Esecutivo esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

##### **Art. 24 Competenze**

Il Presidente del Consorzio è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e il Comitato Esecutivo, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Consorzio.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti del Comitato Esecutivo.

#### *CAPO V: ORGANI CONSULTIVI*

##### **Art. 25 La consulta del Parco**

E' istituita la Consulta del Parco, che raccoglie i rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati maggiormente rappresentativi del territorio del Parco e da rappresentanti di altri enti interessati.

La rappresentanza all'interno della Consulta è fissata con deliberazione di Consiglio.

La Consulta viene convocata dal Presidente del Consorzio per i pareri obbligatori previsti dalla legge e ogniqualvolta lo richieda lo stesso Presidente o per iscritto almeno un terzo dei consiglieri per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.

##### **Art. 26 Il Comitato Tecnico scientifico**

Il Comitato tecnico scientifico è un organo con funzioni propositive e consultive ed è formato ai sensi della L.R. n. 6/05 da un numero massimo di 10 componenti scelti tra esperti tecnico scientifici nel campo della conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.

La composizione del Comitato Tecnico Scientifico, i criteri per la nomina dei suoi componenti e le modalità di funzionamento sono fissati con deliberazione di Consiglio.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime obbligatoriamente e in modo vincolante il proprio parere sulle proposte di:

- a) Piano Territoriale del Parco;
- b) Regolamento del parco;
- c) Programma triennale di gestione e valorizzazione;
- d) progetti di intervento particolareggiato;
- e) progetti di restauro ambientale, educazione ambientale e ricerca scientifica;

f) su proposte di atti o provvedimenti, su richiesta degli organi del Consorzio.

Il Comitato tecnico scientifico nomina al suo interno un Presidente che ne presiede e convoca le riunioni.

#### **Art. 27 Organismo consultivo per l'attuazione dell'accordo agro-ambientale**

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 6/2005, è istituito l'organo consultivo per l'attuazione dell'accordo medesimo, composto dal un Coordinatore e da un numero massimo di dieci rappresentanti degli agricoltori aventi la disponibilità dei terreni all'interno del perimetro del Parco.

La composizione dell'organo consultivo per l'attuazione dell'accordo, i criteri per la nomina dei suoi componenti e le modalità di funzionamento sono fissati con deliberazione di Consiglio.

### TITOLO III: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

#### *CAPO I : PRINCIPI GENERALI*

#### **Art. 28 Principi generali**

Il Consorzio informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
- d) superamento del sistema gerarchico- funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

Con regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, può disciplinare:

- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

- b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
- c) il direttore del consorzio;
- d) il segretario;
- e) i responsabili dei servizi;
- f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- g) i casi di incompatibilità;
- h) gli organi collegiali;
- i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Il Consorzio, per l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, si avvale di personale proprio, assunto con contratto anche a tempo determinato e di personale qualificato proveniente dagli enti consorziati o dalla Regione Emilia Romagna.

Nell'ambito della propria autonomia normativa, il Consorzio provvede alla organizzazione dei servizi e alla gestione del personale, entro i limiti fissati dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

#### **Art. 29 Responsabili dei servizi e incarichi di alta specializzazione**

Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente del Consorzio ad un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con le modalità previste dal regolamento.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

#### **Art. 30 Rapporti tra organi politici e dirigenti**

Il Consiglio, il Comitato Esecutivo e il Presidente del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

Ai responsabili dei servizi del Consorzio spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria,

tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

## *CAPO II: IL DIRETTORE*

### **Art. 31 Direttore**

Il Direttore è nominato dal Comitato esecutivo, previa procedura selettiva.

L'accesso alla qualifica è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa sul personale degli Enti locali in relazione alla categoria prevista nella dotazione organica di cui all'art. 28 comma 2 lett. b) dello Statuto del Consorzio

Il ruolo del Direttore può essere svolto da personale in possesso di adeguata professionalità, comandato o distaccato dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti consorziati, ovvero individuato a seguito di chiamata diretta con contratto a termine.

### **Art. 32 Attribuzioni e competenze**

Il Direttore è responsabile della gestione operativa del Consorzio nel rispetto di quanto stabilito dalla legge per la dirigenza degli enti locali.

In particolare il Direttore:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato esecutivo secondo le proprie competenze;
- b) partecipa alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto;
- c) cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione del Parco al fine di un loro coordinamento operativo;
- d) è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del Parco ed irroga le sanzioni amministrative di competenza del Consorzio;
- e) esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità amministrativa degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio Ragioneria;
- f) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi consorziali;
- g) firma gli atti non riservati alla competenza degli organi del Consorzio o dei responsabili dei servizi, ove nominati;

h) rappresenta il Parco in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consorzio.

Il Comitato esecutivo individua, tra i collaboratori del Consorzio, in caso di assenza o impedimento del Direttore, un sostituto.

### *CAPO III: IL SEGRETARIO*

#### **Art. 33 Il Segretario del Consorzio**

Il Segretario del Consorzio svolge attività di supporto tecnico-giuridico agli Uffici e agli Organi del Consorzio; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente del Consorzio.

Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere attribuite al direttore del Consorzio che possieda i requisiti professionali idonei, ovvero ad altra persona esperta in discipline giuridiche.

Qualora il Consorzio debba svolgere attività per le quali la legge prevede sia obbligatorio l'intervento di un Segretario comunale o provinciale, si può avvalere del Segretario dell'ente in cui ha sede il Consorzio o di altro ente socio.

### TITOLO IV: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

#### *CAPO I: PRINCIPI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE*

#### **Art. 34 Principi generali**

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consorzio assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni consorziati.

Il Consorzio orienta la sua azione amministrativa alla massima trasparenza e coinvolgimento della popolazione residente nel territorio del Parco.

#### **Art. 35 Strumenti di programmazione**

Gli strumenti fondamentali per la cura del territorio affidato al consorzio sono:

- il Piano territoriale del Parco;

- i Piani di intervento particolareggiato;
- il Regolamento del Parco e i suoi regolamento stralcio;
- il Programma Triennale di gestione e valorizzazione;

Tali strumenti hanno il contenuto e seguono la procedura di approvazione prevista dalla L.R. 6/05.

## *CAPO II: NORME FINANZIARIE*

### **Art. 36 Entrate del Consorzio**

Le entrate proprie del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi associativi annui degli enti consorziati;
- b) contributi annui della Regione, della Provincia o di altri Enti per attività ordinarie del Parco;
- c) proventi derivanti dalla gestione di servizi, attrezzature, impianti e beni immobili;
- d) proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- e) proventi derivanti dalla vendita di materiali divulgativi, promozionali e altro prodotti legati alla gestione dei centri visita;
- f) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- g) proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente.

Le entrate derivate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi straordinari degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti o privati;
- b) mutui;
- c) eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Altre entrate:

- a) eventuali altri proventi, erogazioni e donazioni disposti a qualsiasi titolo, anche da privati, a favore del Consorzio.

### **Art. 37 Gestione finanziaria**

Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.

I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

#### **Art. 38 Investimenti e contratti**

I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.

### *CAPO III: CONTROLLI*

#### **Art. 39 Controllo di gestione**

Al Consorzio si applica la disciplina dei controlli sugli atti e sugli organi vigente per gli enti locali.

#### **Art. 40 Controllo contabile**

L'Organo di Revisione svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile secondo quanto stabilito dalla normativa sugli enti locali; è composto da un componente nominato dal Consorzio per tre anni, rieleggibile immediatamente per una sola volta.

Il Consiglio può deliberare di avvalersi dell'Organo di Revisione dell'ente in cui ha sede il Consorzio o di altro ente socio.

L'Organo di Revisione presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta del Consiglio, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

L'Organo di Revisione può essere sentito dal Comitato esecutivo e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro del Consiglio muova rilievi sulla gestione dell'ente l'Organo di Revisione ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

#### TITOLO IV: NORME FINALI

##### **Art. 41 Istanze, petizioni e proposte**

Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere al Consorzio istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.

Ai fini del presente Statuto si intendono:

- a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi del Consorzio;
- b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune aderente al Consorzio, dal rappresentante della Provincia, o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio del Consorzio una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
- c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o del Comitato esecutivo.

Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro sessanta giorni dalla data di presentazione secondo quanto disposto dall'apposito regolamento.

##### **Art. 42 Approvazione dei regolamenti**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, il Comitato esecutivo presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

##### **Art. 43 Norma di rinvio**

Salvo diverse disposizioni, si applicano al Consorzio le norme sugli enti locali previste dalla legge sulle autonomie locali.

**Art. 44 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

---